

# WINKLER & SANDRINI

Wirtschaftsprüfer und Steuerberater  
Dottori Commercialisti - Revisori Contabili

Wirtschaftsprüfer und Steuerberater  
Dottori Commercialisti e Revisori Contabili  
Dott.com. Peter Winkler  
Mag. Stefan Sandrini  
Dott. Stefan Engele  
Dott.com. Martina Malferttheiner  
Dott. Alfredo Molinari  
Massimo Moser

Dott.com. Oskar Malferttheiner  
Rag. Stefano Seppi  
Dott.com. Andrea Tinti

Mitarbeiter – Collaboratori  
Dott. Karoline de Monte  
Mag. Iwan Gasser  
Dott. Michael Schieder  
Dott. Stephanie Vigil

## Circolare

<b>numero:</b>	80i
<b>del:</b>	2018-10-03
<b>autore:</b>	Dott. Andrea Tinti Dott. Stefan Sandrini

A tutti gli autotrasportatori con veicoli con massa pari o superiore a 7,5 tonnellat

### Credito di imposta per accise sul gasolio da trazione - 3° trimestre 2018

Come già comunicato<sup>1</sup>, per certi tipi di trasporto spetta una credito di imposta per accise sul gasolio da trazione<sup>2</sup>.

#### 1 Credito di imposta

Il credito di imposta è calcolato per 1.000,00 Litri di gasolio da trazione consumato:

Trimestre	Euro per 1.000 litri	Periodo	Norma
1° trimestre 2018	214,18	01.01.2018 - 31.03.2018	Nota n° 35398/RU del 27.03.2018 Agenzia Dogane
2° trimestre 2018	214,18	01.04.2018 - 30.06.2018	Nota n° 69244/RU del 19.06.2018 Agenzia Dogane
3° trimestre 2018	214,18	01.07.2018 - 30.09.2018	Nota n° 103738/RU del 25.09.2018 Agenz. Dogane

#### 2 Beneficiari

Possono beneficiare del credito di imposta:

1. gli esercenti l'attività di autotrasporto merci<sup>3</sup> con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5t:
  - (a) autotrasportatori **conto terzi**: condizione essenziale per il riconoscimento del credito d'imposta è l'iscrizione all'albo degli autotrasportatori conto terzi;
  - (b) autotrasportatori **conto proprio**: condizione essenziale per il riconoscimento del credito d'imposta è il possesso della licenza di autotrasportatore. Possono beneficiare del credito d'imposta anche particolari mezzi di trasporto, quali camion frigoriferi, autocarri con betoniera e simili, qualora si sia in possesso della licenza di trasporto in conto proprio.<sup>4</sup>
2. gli enti pubblici e le imprese private esercenti l'attività di trasporto pubblico di vicinato e di linea;
3. gli enti pubblici e le imprese private esercenti l'attività di trasporto pubblico con mezzo a fune.

1 Vedasi anche la nostra ultima circolare n. 56 del 02.07.2018 al riguardo.

2 "Caro petrolio"

3 Art. 1 c. 2 DPR 277 del 09.06.2000

4 Comunicazione n. 45963 del 20.04.2012 lett. D) dell'Agenzia delle Dogane

### 3 Veicoli agevolati

Dal 01.01.2016<sup>5</sup> il credito d'imposta relativo all'agevolazione sul gasolio per autotrazione in oggetto è riconosciuto per il gasolio consumato dai veicoli di categoria almeno **EURO 3**<sup>6</sup>. Ciò dovrà essere oggetto di autocertificazione. Per i veicoli di categorie **Euro 2 o inferiori** il credito di imposta non spetta più.

Considerato che la disciplina comunitaria definisce le categorie dei veicoli a partire da “Euro 1”, sono classificabili come appartenenti a quelle “Euro 0 o inferiore” i veicoli la cui carta di circolazione non riporta alcun riferimento alla normativa dell’Unione Europea.

Il credito di imposta spetta solo se il richiedente ha la disponibilità del veicolo sulla base delle seguenti figure negoziali<sup>7</sup> da stipulare in forma scritta:

Titoli di disponibilità	in conto proprio	per conto terzi
proprietà	si	si
locazione con facoltà di compera	si	si
leasing	si	si
acquisto con patto riservato dominio	si	si
usufrutto	si	si
noleggio senza conducente sino a 6.000 chili	si	si
noleggio senza conducente a partire da 6.000 chili	no	si
comodato sulla base di un contratto scritto registrato	no	si
sublocazione	no	no
subcomodato	no	no

### 4 Documentazione

L'effettivo consumo del gasolio deve essere documentato dai beneficiari nei seguenti modi<sup>8</sup>:

- le imprese esercenti l'attività di autotrasporto **merci** devono dimostrare l'acquisto del carburante tramite fattura; come noto<sup>9</sup> anche in caso di fattura elettronica<sup>10</sup> occorre che la **targa** del veicolo rifornito da impianti di distribuzione di carburanti risulti dalla stessa<sup>11</sup>;
- tutti gli altri beneficiari possono documentare l'acquisto tramite schede carburanti.

Le fatture e i documenti giustificativi della domanda non devono essere trasmessi all'Agenzia delle Dogane in allegato alla domanda stessa, ma possono essere richiesti da quest'ultima in qualsiasi momento in sede di controllo.

<sup>5</sup> Vedasi nostra circolare n. 1/2016

<sup>6</sup> Art. 1 comma 645 Legge 208/2015

<sup>7</sup> Circolare Agenzia delle Dogane 4/D del 23.2.2016, e art. 31 c. 1, lett. a, Legge 298 del 6.6.1974

<sup>8</sup> Comunicazione n. 36996 del 26.03.13 dell'Agenzia delle Dogane

<sup>9</sup> Vedasi nostra circolare n. 54 del 25.6.2018

<sup>10</sup> Emessa ai sensi dell'art. 1, comma 917 della Legge 27.12.2017 n. 205

<sup>11</sup> Come previsto dalla Nota dell'Agenzia delle Dogane n. 64837/RU del 7.6.2018, ed anche ribadito nella Nota 69244/RU del 19.6.2018

## 5 La domanda

La domanda deve essere presentata presso l'Agazia delle Dogane entro il mese successivo alla scadenza di ciascun trimestre solare<sup>12</sup>.

Il Software per la stesura della domanda può essere scaricato dal sito dell'Agazia delle Dogane<sup>13</sup>.

La domanda deve essere compilata e trasmessa:

- tramite l'apposita dichiarazione stampata e consegnata insieme ai relativi dati salvati su CD Rom, DVD oppure USDB stick al competente Ufficio Doganale
- telematicamente tramite il Servizio Telematico E.D.I.<sup>14</sup> all'Agazia delle Dogane.

Le imprese di trasporto comunitarie (non italiane) dovranno invece inviare la domanda all'Ufficio delle Dogane di Roma<sup>15</sup>.

A tal proposito è necessario richiedere in precedenza all'Agazia delle Dogane le credenziali di accesso e la generazione di un ambiente sicuro per eseguire la firma digitale.

Siamo disponibili ad inoltrare la domanda per i nostri clienti. A tal fine è necessario che ci facciate pervenire i documenti del 3° trimestre 2018 al più tardi **entro l'15 ottobre 2018**, in modo da poter predisporre ed inviare la domanda elettronicamente nei termini previsti.

## 6 Rimborso

La restituzione del credito può avvenire tramite compensazione in F24 ovvero tramite bonifico bancario.

Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito imponibile<sup>16</sup> ai fini IRPEF/IRES, ma sconta l'IRAP.

### 6.1 Compensazione in F24

Dopo la presentazione della domanda, il credito può essere concesso dagli Uffici finanziari esplicitamente (es. comunicazione scritta) oppure per silenzio-assenso. Se dopo 60 giorni dalla consegna della domanda non si riceve alcuna risposta, la stessa si considera accettata per silenzio-assenso. In tal caso il credito di imposta potrà quindi essere utilizzato in compensazione dallo scadere dei 60 giorni dall'invio della domanda<sup>17</sup> fino al 31.12 dell'anno successivo<sup>18</sup>. Se la compensazione non si dovesse effettuare entro questo arco di tempo, deve essere richiesto entro il 30.6 dell'anno successivo il rimborso delle eventuali eccedenze non compensate. Qualora invece il credito venga riconosciuto dagli uffici finanziari (Agazia delle Dogane) esplicitamente (risposta scritta) entro il citato termine dei 60 giorni, la compensazione può essere fatta già a partire dalla data di approvazione.

Per la fruizione della compensazione di tale credito con il modello F24, deve essere utilizzato il **codice tributo 6740**. Le istruzioni per la compilazione di tale codice tributo prevedono<sup>19</sup>:

- nel campo "rateazione/regione/prov/mese-rif" è indicato il numero della rata nel formato "NNRR", dove "NN" rappresenta il trimestre solare di riferimento e "RR" indica l'anno di consumo di gasolio di riferimento (esempio 0417, individua il periodo ottobre-dicembre 2017);
- nel campo "anno di riferimento" è indicato l'anno di presentazione della dichiarazione di riferimento, nel formato "AAAA".

12 Art. 3, comma 1, del DPR 277 del 09.06.2000

13 <https://www.adm.gov.it/portale/benefici-gasolio-autotrazione-3-trimestre-2018>

14 Comunicazione nr. RU 59316 del 07.05.2010 dell'Agazia delle Dogane

15 Comunicazione nr. 37909 del 26.03.2012 dell'Agazia delle Dogane

16 Art. 2 del D.P.r. 277/2000

17 Art. 4, comma 2, del DPR 277/2000

18 Art. 4, comma 3, del DPR 277/2000

19 Come previsto dalla risoluzione 133/E del 30.04.2002 e 39/E del 20.04.2015 dell'Agazia delle Entrate ovvero dalla comunicazione dell'Agazia delle Dogane RU-57015 del 14.5.2015

Dal 2012 è stato abolito il limite di compensazione massimo di 250.000 Euro per questo credito di imposta<sup>20</sup>. Il credito di imposta riconosciuto deve essere indicato nel quadro RU della dichiarazione dei redditi.

Ricordiamo inoltre<sup>21</sup>, che la compensazione orrizontale con modello F24 del credito di imposta in oggetto a partire dal 24 aprile 2017 può avvenire soltanto utilizzando i canali telematici **Entratel e Fisconline** dell' Agenzia delle Entrate.

### **Importante:**

Informiamo che a partire dal 29.10.2018 l'Agenzia può sospendere<sup>22</sup>, per un periodo fino a trenta giorni, l'esecuzione di deleghe di pagamento contenenti compensazioni che presentano profili di rischio; ciò con il fine di monitorare l'utilizzo del credito in compensazione. È quindi importante verificare immediatamente dopo la trasmissione della delega di pagamento F24, sulla quale avviene la compensazione, l'apposita ricevuta trasmessa dall'Agenzia delle Entrate al soggetto che ha inviato il modello F24.

### **6.2 Accredito sul conto corrente bancario**

Se i beneficiari intendono ottenere da parte dell'Agenzia delle Dogane l'accredito del credito d'imposta direttamente sul conto corrente bancario, dovranno obbligatoriamente indicare nella domanda gli estremi del c/c bancario su cui effettuare il bonifico, con rispettivi codici BIC ed IBAN.

### **7 Scadenze**

Si elencano qui di seguito le scadenze:


Trimestre	Consegna	Compensazione		Rimborso
		da	a	
Ottobre, Novembre, Dicembre 2017	31.01.2018	01.04.2018	31.12.2019	30.06.2020
Gennaio, Febbraio, Marzo 2018	30.04.2018	30.06.2018	31.12.2019	30.06.2020
Aprile, Maggio, Giugno 2018	31.07.2018	29.09.2018	31.12.2019	30.06.2020
<b>Luglio, Agosto, Settembre 2018</b>	<b>31.10.2018</b>	<b>30.12.2018</b>	<b>31.12.2019</b>	<b>30.06.2020</b>

Rimaniamo a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento e porgiamo

*cordiali saluti*

*Winkler & Sandrini*

*Dottori Commercialisti e Revisori Contabili*



### **Allegati**

- 1) Delega per la richiesta del credito di imposta per accise sul gasolio da trazione
- 2) Distinta da completare per la richiesta del credito di imposta per accise sul gasolio da trazione

<sup>20</sup> Art. 61, comma 2, del DL 1/2012

<sup>21</sup> Vedasi nostra circolare n. 57 del 11.05.2017

<sup>22</sup> Art. 37, c. 49-ter DL 223/2006, e Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 28.08.2018, n. 195385

*Compilare formulario, stampare su stampante PDF ed inoltrare a WINKLER & SANDRINI*

Denominazione luogo e indirizzo:	<input type="text"/>
Persona di riferimento. telefono e E-Mail:	<input type="text"/>

Winkler & Sandrini  
Fax: 0471 062829  
e-mail: [info@winkler-sandrini.it](mailto:info@winkler-sandrini.it)

Oggetto: **Credito di imposta per accise sul gasolio da trazione - 3° trimestre 2018**

con la presente conferiamo incarico al vostro Studio di compilare la domanda per la richiesta del credito di imposta per accise sul gasolio da trazione e di trasmetterla elettronicamente all'Agenzia delle Dogane.

Documenti necessari sono:

- Copia di tutte le fatture per gasolio da trazione
- Allegata distinta per la richiesta del credito di imposta per accise sul gasolio da trazione completata, con indicazione della targa del camion, dei dati delle fatture, dell'importo delle fatture, dei chilometri percorsi e dei litri di gasolio consumati

li

Nome/Firma

